

All'Agenzia delle Entrate Direzione  
Regionale della Lombardia  
Via Manin, 25 - 20121 Milano  
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

**OGGETTO: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000**

La sottoscritta S.G. nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (associata ad APPC), e residente in Palazzolo sull'Oglio, via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. C.F. XXXXXXXXXXXX ha stipulato contratto di locazione di un immobile abitativo sito nel comune di locazione in data 01/11/2020 e regolarmente registrato in forma telematica.

Il contratto è stato stipulato in conformità degli accordi territoriali della provincia di Brescia in attuazione degli accordi territoriali della legge 431/98 e del DM 30/12/2001 e successive modificazioni ed ha esercitato in sede di contratto l'opzione per la cedolare secca.

**Illustrazione del caso concreto e personale**

L'istante deve procedere a versare a giugno 2021 il saldo per l'anno 2020 e l'acconto per il 2021. L'istante chiede che se per tale tipologia di contratto e di cui sopra possano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 47/2014 e successive modificazioni e cioè l'aliquota del 10% prevista per i contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato negli ultimi 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) legge 225/92

**Premesso**

1. che a legge di bilancio 2018 ha prorogato per il biennio 2018-2019 la cedolare secca al 10% per i canoni concordati e che il comune di Palazzolo sull'Oglio è situato in una regione per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.
2. Che con successiva legge di bilancio 2020, il Legislatore, intervenendo "a regime" sull'aliquota della cedolare secca e non ha modificato il carattere temporaneo ("anni dal 2014 al 2019") di applicazione della stessa
3. Che si debba tenere conto del cd. "rinvio dinamico" disciplinato dall'articolo 15 delle "preleggi", secondo cui "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

**Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente**

Il contribuente istante in base alle considerazioni di cui in premessa ritiene che l'articolo 9 del DL n. 47/2014 debba ritenersi "superato e sostituito" dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 e pertanto di poter applicare ai canoni di locazione la cedolare secca del 10%.

Poiché sussistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 della L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Palazzolo sull'Oglio li 21/09/2020 (data e firma del contribuente)